Immagine che contiene testo, clipart

Descrizione generata automaticamenteMinistero dell’Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO “MATTEO RICCI”

# Via Marconi n. 22 – 60020 POLVERIGI (AN)

# Tel. 071/906101-9069265 Fax 071/9069265 – Cod. Fisc. 80016950422

e-mail: anic80300l@istruzione.it

pec: [anic80300l@pec.istruzione.it](mailto:ANIC80300L@PEC.ISTRUZIONE.IT)

[www.icpolverigi.edu.it](http://www.icpolverigi.gov.it)

**ALLEGATO SCHEDA B**

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

ISTITUTO COMPRENSIVO “MATTEO RICCI”

VIA MARCONI, 22 POLVERIGI (AN)

**MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024**

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense, art. 9.2 (\*), il presente modulo costituisce richiesta all’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

**□** SCELTA DI **AVVALERSI** DELL’ INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

**□** SCELTA DI **NON AVVALERSI** DELL’ INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

*(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)*

(\*) L’art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929, recita: “*La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione*”.

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FIRMA

padre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale/tutore/ affidatario)*

madre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*In caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (ex art 155 del Codice Civile, come modificato dalla Legge 8 febbraio 2006, n.54* (\*)

(\*) Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata comunque condivisa (fonte MIM).